

AVVERA SRL SB

2025

NEWSLETTER

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



AVVERA



Società Benefit

Il D.L. Sicurezza Lavoro n. 159/2025: verso un nuovo paradigma di prevenzione

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (pubblicato in G.U. n. 254 del 31 ottobre) segna una svolta nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro, superando la logica puramente sanzionatoria a favore di un modello fondato su prevenzione misurabile, tracciabilità digitale e responsabilità gestionale.

I pilastri del nuovo sistema

Contributi INAIL basati sul “rischio reale”

Dal 1° gennaio 2026 la tariffa contributiva sarà ancorata alla performance effettiva dell’impresa in materia di sicurezza (art. 1). È introdotto un sistema bonus/malus che premia chi dimostra una gestione proattiva dei rischi e penalizza le carenze non presidiate. La misura — non accessibile a chi abbia riportato condanne definitive per violazioni gravi (come specificato al comma 4, sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)— non si limita a offrire un vantaggio economico. Richiede invece una gestione attiva degli indicatori di rischio, la documentazione degli interventi correttivi e la capacità di dimostrare in che modo formazione, DPI, manutenzioni e organizzazione del lavoro contribuiscano alla riduzione degli infortuni. La riduzione contributiva diventa così il risultato di una gestione del rischio realmente evoluta, e non di adempimenti sporadici.

Appalti e subappalti: trasparenza e tracciabilità

Viene introdotto l’obbligo del badge digitale nei cantieri che consentirà l’identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 2), interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e innalzando il livello di affidabilità dei controlli in campo, per monitorare presenze e ridurre l’elusione normativa. La novità consiste proprio nella digitalizzazione del

badge. Nello specifico settore dei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché quelle operanti in ambiti considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale), è previsto l’obbligo di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento digitale (già prevista da art. 18, comma 1, lettera u), e dall’art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dall’art. 5 della legge n. 136/2010), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera sarà digitalizzata tramite interoperabilità con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, sarà prodotta in automatico e sarà precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro. Nelle notifiche di avvio cantiere andranno indicati anche codice fiscale o partita IVA delle imprese subappaltatrici, rafforzando la due diligence e la qualificazione dei fornitori, con un presidio di attenzione maggiormente focalizzato sulla coerenza dei flussi informativi e sulla gestione dei varchi di cantiere.

Formazione: qualità, tracciabilità e aggiornamento

La formazione continua ad essere il tracciante fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro (art. 5, comma 1). Su tale versante, dal 2026 l’INAIL finanzia percorsi formativi innovativi, anche digitali. Le competenze acquisite saranno tracciate nel fascicolo elettronico del lavoratore. L’obbligo di aggiornamento degli RLS viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, con calibrazione rimessa alla contrattazione collettiva (art. 5, comma 1, lettera d), punto 1). Alla lettera c), del comma 1 dell’art. 5, si integra l’art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 inserendo la lettera z-bis) al comma 1: alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si aggiunge anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Sanzioni e patente a crediti

Sul versante della deterrenza, viene modificato l’art. 27 del d.lgs. 81/2008. Viene inserito il nuovo comma 7-bis che, per le violazioni indicate al n. 21 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, prevede che la decurtazione dei crediti avvenga all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Som-



merso (PNS). Viene poi aggiunto un nuovo periodo al comma 8: nell'ambito della sospensione cautelare della patente a crediti in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, le competenti Procure devono trasmettere tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro tutte le informazioni necessarie per adottare il provvedimento, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro. Quanto all'entità delle sanzioni, la modifica operata sull'art. 11 vede raddoppiata la sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti: l'importo massimo della multa passa da 6.000 a 12.000 euro. Viene prevista una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare trovato in azienda (prima della modifica la decurtazione prevista era di 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero), più una decurtazione aggiuntiva di un punto in caso di condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma 3-quater, del D.L. n. 12/2020, ovvero impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato (art. 22, comma 12, del D.lgs. n. 286/1998), ovvero di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 o di beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al D.L. n. 48/2023). È da specificarsi che la decurtazione aggiuntiva viene operata per ogni lavoratore. Al comma 5, si prevede che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008.

Novità in tema di near miss

Per le imprese sopra la soglia di 15 dipendenti viene introdotto un modello nazionale di identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni. Un decreto attuativo, da adottare entro il 30 aprile 2026, stabilirà gli standard, le modalità di trasmissione dei dati aggregati e i criteri per la redazione di un rapporto nazionale annuale. L'analisi strutturata dei near miss permette di individuare in anticipo i rischi, indirizzare le azioni correttive interne, ottimizzare la progettazione dei processi e orientare le priorità delle ispezioni esterne. In questa prospettiva, la sicurezza assume una dimensione "predittiva", fondata su dati organizzati e su cicli costanti di feedback.

Alla luce di queste novità, è consigliabile valutare l'opportunità di aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, per garantire la piena conformità al nuovo quadro normativo e per garantire una migliore due diligence specialmente nei settori degli appalti e sub appalti.





A V V E R A



Società Benefit

SEDE LEGALE E OPERATIVA

20146 MILANO
VIA SARDEGNA, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA

21040 ORIGGIO (VA)
LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1

ALTRE SEDI

61211 PESARO (PU)
VIA GIASONE DEL MAINO, 13
33100 UDINE (UD)
VIA G. TULLIO, 22

TELEFONO

+39 0296515401

FAX

0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

REG. IMPO. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

